

Criteri di segnalazione nei casi di maltrattamento e abuso

Dott. G.B. Camerini
Università di Modena e Reggio Emilia



- **ALCUNI ELEMENTI GIURIDICI**

La segnalazione: chi la effettua

La segnalazione all'Autorità Giudiziaria può essere effettuata da qualsiasi persona o Istituzione che sia pervenuta a conoscenza di una situazione lesiva o pericolosa per la salute fisica o psichica di un minore

Si distinguono:

- segnalazioni in ambito civile
(situazioni di pregiudizio della
salute psicofisica di un minore)**
- segnalazioni in ambito penale
(notizie di reato)**

La segnalazione assume un carattere di *obbligatorietà* (in caso di *notizia di reato*) qualora tale persona (o Istituzione) si trovi ad esercitare una funzione di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, così come avviene per insegnanti ed operatori socio-sanitari del Servizio pubblico (medici, psicologi, assistenti sociali).

Si definisce Pubblico Ufficiale:

“Colui che esercita una funzione pubblica in ambito legislativo, giurisdizionale o amministrativo che sia disciplinato da norme di diritto pubblico. In pratica chiunque svolga un pubblico servizio come dipendente di una Pubblica Amministrazione.

Nell’ambito scolastico sono Pubblici Ufficiali i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, gli Insegnanti, gli Psicopedagogisti.

Nell’ambito sanitario sono Pubblici Ufficiali tutti gli operatori del settore pediatrico che siano dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Si definisce Operatore Incaricato di Pubblico Servizio:

Colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio fatta esclusione per le prestazioni d'opera meramente materiali.

Nell'ambito scolastico, sono Operatori incaricati di Pubblico Servizio tutti gli operatori dei servizi scolastici privati (insegnanti, educatori, dirigenti, coordinatori) nonché tutto il personale educativo assistenziale che opera nella scuola pubblica pur essendo assunto in convenzione o dipendente da enti privati.


Nell'ambito sanitario e dei servizi sociali complessivamente intesi, sono Operatori incaricati di Pubblico Servizio tutti i liberi professionisti che operano privatamente o che operano nell'ambito delle strutture pubbliche ma con contratti libero-professionali o in convenzione.

**MINORI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONI DI
DISAGIO O PREGIUDIZIO**



Segnalazione in ambito civile (T.M.)





L'operatore sociale e sanitario segnala il minore che (a suo parere e in base alle informazioni che sono in suo possesso) si trova in una situazione di “pregiudizio” .

Si definisce “situazione di pregiudizio” una qualunque situazione in cui il minore muove, dal contesto familiare o extrafamiliare in cui è calato, uno stato di sofferenza, disagio o carenza che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo.

-

VINCOLI DI LEGGE CHE RENDONO OBBLIGATORIA LA SEGNALAZIONE DELLE SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO A CARICO DI MINORI

- **LEGGE 698/75;**
- **LEGGE 616/77;**
- **LEGGE 833/78 : tutti gli operatori sociosanitari nell'esercizio delle loro funzioni devono vigilare e assumere iniziative a tutela del minore attivando all'occorrenza l'Autorità Giudiziaria**
- **LEGGE 184/83: tutti i Pubblici Ufficiali e gli Operatori Incaricati di Pubblico Servizio sono tenuti a segnalare all'Autorità Giudiziaria le situazioni di abbandono morale o materiale a carico di minori**
- **LEGGE 216/91: per le situazioni di grave rischio l'istituzione scolastica è tenuta alla segnalazione delle medesime.**

A CHI SEGNALARE

- a) Al Responsabile del Servizio Sociale competente
- b) Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
- Nel primo caso il Servizio Sociale provvederà ad un accertamento; nel caso in cui i sospetti contenuti nella segnalazione dovessero risultare confermati e non sia possibile aiutare il bimbo con la collaborazione della famiglia, provvederà a segnalare a sua volta alla Procura Minorile che prenderà provvedimenti a tutela del minore.
- Nel secondo caso, la Procura Minorile chiederà al Servizio Sociale di fare un accertamento coatto sulla situazione familiare e a seconda degli esiti di tale accertamento valuterà se prendere provvedimenti a tutela del minore.



In un caso come nell'altro il Servizio Sociale viene coinvolto nell'accertamento.

E' bene segnalare direttamente alla Procura Minorile le situazioni che appaiono molto preoccupanti.

COME SEGNALARE

- La segnalazione deve essere inoltrata per iscritto e non può essere fatta in forma anonima.
- Nella segnalazione devono essere citati e descritti tutti gli elementi che hanno portato l'operatore a formulare l'ipotesi che il bambino si trovi in una situazione di rischio o pregiudizio.
- Quando l'operatore che rileva una situazione di disagio fa parte di un'istituzione o una organizzazione pubblica o privata la responsabilità della segnalazione non deve ricadere in toto sul singolo operatore, ma dovrà essere assunta in modo collegiale dall'istituzione stessa.
- Quando viene inoltrata una segnalazione, è opportuno informare i genitori del minore.

MINORI VITTIME DI REATO



*Segnalazione in ambito penale (T.O.)
e civile (T.M.)*

VINCOLI DI LEGGE CHE RENDONO OBBLIGATORIA
LA SEGNALAZIONE DELLE SITUAZIONI
IN CUI I MINORI SONO VITTIME DI REATO

- **ART. 331 C.P. : *Tutti i Pubblici Ufficiali e gli Operatori Incaricati di Pubblico Servizio sono obbligati a segnalare al Tribunale Penale o alla Polizia Giudiziaria i reati perseguibili d'ufficio di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.***

L'art.331 del Codice di Procedura Penale prevede che qualora gli Incaricati di un Pubblico Servizio o i Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio, debbano inoltrare, “*senza ritardo*”, denuncia scritta al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Anche gli esercenti una professione sanitaria privatamente hanno l'obbligo di referto, ovvero l'obbligo di riferire al Pubblico Ministero o a un'Ufficiale di Polizia Giudiziaria tutti i casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio (artt. 365 c.p. e 334 c.p.p.).

Acquisita la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria riferisce a sua volta per iscritto al Pubblico Ministero *“gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali si trasmette la relativa documentazione.”* (art.347 c.p.p.).

Con tali norme il legislatore ha inteso l'ufficio dell'autorità giudiziaria come sede più opportuna per l'accertamento della verità.

**La mancata segnalazione costituisce
una omissione in atti d'ufficio (art. 328
c.p.)**

QUALI SONO I REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO CHE E' NECESSARIO SEGNALARE:

- - **MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA** (art. 572 c.p.): condotte non occasionali da parte di genitore o parente che sono lesive dell'integrità fisica o psichica della persona (tali condotte "lesive" sono state meglio definite come "quei comportamenti che rendono abitualmente dolorose le relazioni familiari" dalla sentenza 16.10.92 della Corte di Cassazione).
- - **ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE** (art. 571 c.p.): infliggere al minore, in modo non occasionale, punizioni immotivate o che si pongono al di là dei poteri educativi riconosciuti ai genitori (il genitore ha il dovere di educare il figlio ma deve farlo nel rispetto della sua personalità e senza soffocarne le potenzialità individuali).

REATI SESSUALI (Legge 66 /1996):

- **Qualunque attività sessuale, anche senza costrizione, con minore di anni 10;**
- **Attività sessuale con costrizione fisica o psicologica o abuso di autorità con minore di anni 14;**
- **Attività sessuale con minore di anni 16 se chi la agisce è il genitore, il di lui convivente, il tutore, o altra persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, istruzione, vigilanza o custodia.**

COME SEGNALARE

Nella segnalazione occorre esporre in forma chiara e sintetica gli elementi osservativi che hanno condotto al sospetto; non dovrebbero essere contenuti approfondimenti o giudizi circa la presunta veridicità delle eventuali affermazioni rese dal bambino, o circa la colpevolezza dell'adulto o degli adulti in gioco; tali valutazioni vanno lasciate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria.

A CHI SEGNALARE

- **Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale– Sezione Penale**

OPPURE :

Alla Polizia Giudiziaria presso il Tribunale

E, p.c., alla Procura presso il T.M.

Nel caso di segnalazione penale, NON VALE IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA. Chi inoltra la segnalazione non può convocare i genitori e informarli del sospetto di reato che pesa su di loro; tali valutazioni spettano al Servizio Sociale e/o di Neuropsichiatria infantile e di Psicologia che è stato informato della situazione. La telefonata non sostituisce la segnalazione scritta.



•INDICAZIONI OPERATIVE

Un sospetto di abuso fisico e/o sessuale può formarsi in base una serie di fattori tra cui:

- ***Informazioni*** raccolte nell'esercizio delle proprie funzioni (colloqui con il bambino o con i genitori o altri parenti, confidenze fatte spontaneamente dal bambino, ecc).
- **Presenza di *segnali fisici o psicologico-comportamentali*** (questi ultimi se accompagnati da racconti o confidenze raccolte dal bambino o dai genitori o altri parenti) di maltrattamento o abuso notati o rilevati nell'esercizio delle proprie funzioni.

“Indicatori” di abuso sessuale

- **Non esistono sintomi o comportamenti specificamente riconducibili ad un’esperienza di vittimizzazione sessuale; occorre molta cautela prima di inoltrare una segnalazione alla autorità giudiziaria sulla sola base di un solo elemento di valutazione o “indicatore” psicologico/comportamentale.**


Segnalazione “qualificata”

- Presenza di un sospetto “sufficientemente fondato”.
- Preventiva *valutazione clinica e psicosociale* (DIVERSA DALLA INDAGINE GIUDIZIARIA) fondata su:
 - segni fisici evidenti
 - testimonianza diretta.
- Non segnalazioni al T.O. fondate soltanto su:
 - indicatori comportamentali non corroborati da testimonianze dirette
 - testimonianze *de relato*.

Occorre sempre tenere presente che le procedure rivolte al sostegno del bambino e della sua famiglia dovrebbero prevalere su quelle connesse alle esigenze di accertamento giudiziario (“traumatismi secondari”).



“massimizzare le informazioni e minimizzare lo stress”




Una volta inoltrata la segnalazione, spetta al P.M. disporre gli eventuali esami fisici in caso di presunto abuso fisico e/o sessuale e raccogliere le sommarie informazioni testimoniali (S.I.T.).

Occorre tenere presente che raramente l'esame fisico, nei casi di presunto abuso sessuale, fornisce elementi forniti di una sufficiente specificità.


Presenza di un indicatore fisico/comportamentale/testimoniale



Segnalazione alla Procura del T.O.



Tempestiva raccolta di S.I.T. da parte del P.M. o della P.G. coadiuvati da consulente (NPI, psicologo) esperto in psicologia della testimonianza



ATTIVAZIONE DELLA RETE



Grazie per l'attenzione

Per informazioni:

www.npi.unimo.it